

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI



COMUNE

ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

Via Elini, n. 6 - CAP 08040
cod. Fiscale 00133930917

email: info@comune.ilbono.og.it

tel. 0782/33016-33526 FAX 0782/33760
C/C Postale 24680084

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:

DR. PIRODDI ANDREA

TEL 078233016 oppure 078233526 FAX 078233760

EMAIL: info@comune.ilbono.og.it

Web: <http://www.comune.ilbono.og.it/>

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo n° 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. n° 4
Articolo n° 2 RIFERIMENTI NORMATIVI pag. n° 4
Articolo n° 3 LIMITI DI APPLICAZIONE pag. n° 4
Articolo n° 4 DEFINIZIONI pag. n° 5
Articolo n° 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI pag. n° 7
Articolo n° 6 PRINCIPI GENERALI pag. n° 8
Articolo n° 7 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI pag. n° 9
Articolo n° 8 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI pag. n° 10
Articolo n° 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI pag. n° 11

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Articolo n° 10 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI pag. n° 11
Articolo n° 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI - TAB. 1 pag. n° 12
Articolo n° 12 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA pag. n° 14
Articolo n° 13 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI pag. n° 14
Articolo n° 14 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA pag. n° 15
Articolo n° 15 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI pag. n° 16
Articolo n° 16 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI pag. n° 18
Articolo n° 17 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA pag. n° 18
Articolo n° 18 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA IN ZONE PERIFERICHE E CASE SPARSE pag. n° 19
Articolo n° 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE pag. n° 19
Articolo n° 20 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI pag. n° 20
Articolo n° 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE pag. n° 21
Articolo n° 22 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE IN ZONE PERIFERICHE E CASE SPARSE pag. n° 22
Articolo n° 23 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO RECUPERABILE pag. n° 23
Articolo n° 24 GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO pag. n° 23
Articolo n° 25 GESTIONE DELLA FRAZIONE LATTINE pag. n° 23
Articolo n° 26 GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA pag. n° 24
Articolo n° 27 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA pag. n° 25
Articolo n° 28 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI pag. n° 25
Articolo n° 29 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI pag. n° 26
Articolo n° 30 ISOLE ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA pag. n° 26
Articolo n° 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE pag. n° 27
Articolo n° 32 ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO pag. n° 27
Articolo n° 33 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO pag. n° 28
Articolo n° 34 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE pag. n° 28

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Articolo n° 35 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI pag. n° 28
Articolo n° 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO pag. n° 28
Articolo n° 37 CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI pag. n° 29
Articolo n° 38 PULIZIA DEI MERCATI pag. n° 29
Articolo n° 39 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI pag. n° 29
Articolo n° 40 AREE ADIBITE A LUNA PAR, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE pag. n° 30
Articolo n° 41 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI pag. n° 30
Articolo n° 42 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI pag. n° 30
Articolo n° 43 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI pag. n° 31
Articolo n° 44 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA pag. n° 31
Articolo n° 45 SGOMBERO NEVE pag. n° 31
Articolo n° 46 OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA pag. n° 31
Articolo n° 47 ANIMALI pag. n° 31
Articolo n° 48 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI pag. n° 32
Articolo n° 49 CAVE E CANTIERI pag. n° 32
Articolo n° 50 DISPOSIZIONI DIVERSE pag. n° 32
Articolo n° 51 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE pag. n° 32
Articolo n° 52 PARCHI NATURALI E AREE DI SOSTA TURISTICA pag. n° 32

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo n° 53 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI pag. n° 33

Articolo n° 54 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI pag. n° 33

Articolo n° 55 RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI pag. n° 33

TITOLO V: DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo n° 56 PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA E RIDUZIONI pag. n° 34

TITOLO VI: CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n° 57 COMPETENZA E GIURISDIZIONE pag. n° 34

Articolo n° 58 CONTROLLI E VIGILANZA pag. n° 34

Articolo n° 59 ACCERTAMENTI pag. n° 35

Articolo n° 60 DIVIETI pag. n° 35

Articolo n° 61 VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI - SANZIONI pag. n° 36

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo n° 62 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI pag. n° 37

Articolo n° 63 RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO pag. n° 37

Articolo n° 64 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO pag. n° 37

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n° 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento. In particolare il presente Regolamento stabilisce:
- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Articolo n° 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi:
- dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 (Ronchi); ed in conformità:
 - al Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 (Ronchi);
 - agli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della Legge n° 441 del 29 ottobre 1987;
 - alla Legge n° 142 del 8 giugno 1990;
 - al Capo III del Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993;
 - all'articolo 39 della Legge n° 146 del 22 febbraio 1994.

Articolo n° 3

LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dell'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 22/97;
 - f) alle acque di scarico (disciplinate dalla Legge n° 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;

g) ai materiali esplosivi in disuso;

h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

j) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;

k) alle attività di recupero di cui all'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Articolo n° 4
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto Legislativo n° 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

e) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

f) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;

h) **CONFERIMENTO**: attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento o recupero, ovvero il deposito dei rifiuti in contenitori all'uopo predisposti;

i) **TRASPORTO**: operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione agli impianti di trattamento e/o stoccaggio provvisorio e/o detentivo, nonché da un impianto all'altro;

j) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97;

k) **RECUPERO**: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto: sono le operazioni previste nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97;

l) **RICICLAGGIO**: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

m) **RIUTILIZZO**: utilizzare una cosa che sia già stata usata;

n) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D 15 dell'allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97;

o) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo 8;

p) **DISCARICA**: interrimento controllato dei rifiuti destinato alla definitiva collocazione degli stessi con

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

modalità diverse a seconda delle tipologie dei rifiuti e delle caratteristiche dell'impianto;

q) **INCENERIMENTO**: trasformazione dei rifiuti mediante combustione autoalimentata o sostenuta;

r) **TRATTAMENTO**: trasformazione dei rifiuti e/o processi di selezione finalizzati al riciclo di materiali e/o processi di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione dei prodotti riutilizzabili;

s) **MESSA IN SICUREZZA**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

t) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

u) **CERNITA**: attività di separazione a valle dei rifiuti;

v) **SPAZZAMENTO**: operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

w) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

x) **COMPOSTAGGIO**: operazione di trattamento della frazione organica dei rifiuti al fine di ottenere del concime da utilizzarsi in agricoltura o giardinaggio;

y) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

z) **IMBALLAGGI**: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono suddividere in:

– Per la vendita o **Primario**: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

– **Multiplo** o **Secondario**¹: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

¹ Si intendono imballaggi secondari solamente gli imballaggi a tal fine destinati fin dall'origine.

– Per il **Trasporto** o **Terziario**²: concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

aa) **RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al presente articolo, lettera a), esclusi i residui della produzione.

Articolo n° 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono così classificati:

IN BASE ALLA PROVENIENZA:

1) URBANI

A) DOMESTICI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

1. ORDINARI:

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

a) **ORGANICI** (FORSU= Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani):

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- **VERDE**: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, scarti vegetali provenienti da attività commerciali, scarti vegetali provenienti da cimiteri;
- **UMIDO**: parte organica putrescibile dei rifiuti solidi urbani, comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) **SECCHI**:

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:

- **RECUPERABILI**: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - **CARTA** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - **PLASTICA** frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
 - **VETRO** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - **LATTINE** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - **BARATTOLI** frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
 - **ALTRE FRAZIONI RICICLABILI** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;

² Si intendono imballaggi terziari tutti gli imballaggi a tal fine destinati fin dall'origine. Ogni utilizzo di tali imballaggi anche come secondari e primari nel punto di vendita ne escludono comunque la classificazione di secondari e primari ai sensi del presente Regolamento. Rimane preminente la classificazione di terziario rispetto al secondario e primario indipendentemente che l'imballaggio possa subire usi diversi, purché abbia originariamente avuto un effettivo uso di terziario.

- **NON RECUPERABILI**: tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o incenerimento;

2. INGOMBRANTI:

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;

B) ESTERNI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani e/o patrimoni;

C) ASSIMILATI AGLI URBANI:

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 11;

D) CIMITERIALI:

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI e ASSIMILATI;

2) SPECIALI (RS= RIFIUTI SPECIALI):

sono rifiuti speciali:

1) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

- 2) derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - 3) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - 4) rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - 5) rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - 6) rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - 7) i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':
sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al Decreto Legislativo n° 22/97.

Articolo n° 6
PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.
2. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Compete al Comune la gestione dei Rifiuti Urbani (domestici ordinari ed ingombranti, pericolosi, esterni, assimilati e cimiteriali), così come definiti al precedente articolo 5, in regime di privativa nelle forme di cui alla D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e all'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
 - il reimpiego e il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
7. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Ilbono, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

8. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

9. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

10. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata D.lgs 18 agosto 2000, n° 267e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

11. La privativa di cui al comma 3 del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali, qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 22 comma 11 del Decreto Legislativo n° 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo n° 7

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di RIFIUTI URBANI sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Non viene considerato abbandono:

– il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;

– il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;

– il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo 5, tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienicosanitarioo danno all'ambiente.

3. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate all'articolo 61 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere a propria cura e spese alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere , decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

6. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

8. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 n° 547, DPR 19.03.1956 n° 303 e Decreto Legislativo n° 626/94 compreso successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti,

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

9. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio munito del vestiario o accessori ad alta visibilità previsti dal Codice della Strada.

10. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato. Chi causa con il proprio comportamento il deterioramento di attrezzature o contenitori dovrà provvedere a propria cura e spese alla sua riparazione o sostituzione, salvo la facoltà per il Comune di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

11. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo n° 8

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n° 22/97, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i Rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm ne policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

2. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del Decreto Legislativo n° 22/97 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.

5. Allo smaltimento dei Rifiuti speciali non Assimilati, anche non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o tramite consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del Decreto

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Legislativo n° 22/97 (Operazioni di smaltimento) ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico, con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

6. Il produttore di Rifiuti Speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- auto-smaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- esportazione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 22/97.

7. E' tassativamente vietato il conferimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per raccogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Articolo n° 9

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere espresso dagli organi tecnici o tecnico-sanitari competenti per territorio, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo n° 22/97.

3. Le ordinanze vanno comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro 3 giorni dall'emissione, hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi e non possono essere reiterate per più di 2 volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

TITOLO II

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

Articolo n° 10

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo 5;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo 11;
- Rifiuti da imballaggio come definiti al precedente articolo 4 anche mediante stipula di apposite convenzioni con i consorzi di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 22/97.

2. Il Comune di Ilbono promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.

3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata dal Comune con una differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo n° 11

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 lettera d), del Decreto Legislativo n° 22/97.

2. Nelle more della emanazione dei criteri sopra citati, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per Rifiuti Speciali Assimilati Agli Urbani, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n° 146/94:

– i Rifiuti indicati al punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984;

– gli accessori per l'informatica;

prodotti in ambito non domestico da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che non siano classificati come imballaggi terziari e secondari nè tantomeno come rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D. Lgs. n. 22/97, nei locali in regola con la denuncia per la tassa/tariffa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni al di sotto dei limiti stabiliti dalla Tabella 1.

3. In riferimento alla Tabella 1 sono considerati quantitativamente assimilati quelli prodotti in ambito non domestico da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che non siano classificati come imballaggi terziari e secondari nè tantomeno come rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D. Lgs. n. 22/97 in quantità non superiore alle soglie definite in Tabella 1. Detti rifiuti devono essere posizionati in appositi contenitori semitrasparenti ai sensi dei successivi articoli n° 14 e 15 e con le modalità di cui alla Tabella 1.

4. Il superamento delle soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle indicate in Tabella 1 comporta la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dall'attività e il sanzionamento del soggetto conferitore. Le quantità in esubero dalla Tabella 1 vengono classificate come Rifiuti Speciali Non Assimilati ed al loro smaltimento dovrà provvedere direttamente il produttore.

5. L'Amministrazione Comunale, ferma restando la copertura finanziaria, può istituire un servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti non assimilati per quantità, svolto dalla Ditta appaltatrice a condizioni trattate direttamente con i produttori dei rifiuti non assimilati, la cui raccolta è fuori dalla privativa comunale.

Le attività produttive sono libere di convenzionarsi con la Ditta appaltatrice del servizio pubblico o con altra Ditta. Esse devono far pervenire al Comune la prova documentale del corretto smaltimento.

TABELLA 1
TIPOLOGIE RIFIUTI CLASSIFICAZIONE DESTINAZIONE SOGLIA
QUANTITATIVA

imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica, lattine e simili purchè non classificati pericolosi dal D. Lgs. 22/97; materiali vari in varie forme purchè riciclabili
(di plastica, alluminio, carta e vetro);
rifiuti speciali assimilati
secchi recuperabili
raccolta differenziata
stradale
30 Kg./settimana
scarti di legno puro in modica quantità, scarti in genere di alimentari, purchè non liquidi quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, farinacei, partite di

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

alimenti deteriorati, scarti di lavorazione di frutta ed ortaggi, lattiero-caseari e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sgranature, trebbiature e simili). Tutti questi devono essere esenti da parti estranee non degradabili (imballaggi primari e altro);

rifiuti speciali assimilati

organici riciclabili

raccolta differenziata

stradale

480 Lt./settimana

accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali ; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche

rifiuti speciali assimilati

secchi non recuperabili

raccolta su area privata

accessibile su chiamata

telefonica

240 Lt./settimana

svilupate; altri rifiuti potenzialmente

assimilabili ai rifiuti urbani

6. Sono Rifiuti Speciali Non Assimilati quelli classificati come pericolosi nell'allegato D del Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e successive modificazioni ed integrazioni ancorchè prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, nonchè quelli prodotti dalle medesime attività che per quantità sono in esubero da quelle stabilite in Tabella 1. Sono comunque Rifiuti Speciali Non Assimilati i rifiuti di qualsiasi classificazione, in base alla provenienza, derivanti da attività di demolizione, di scavo e di movimento terra in genere, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

7. Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione i Rifiuti Urbani Assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

8. Le attività che producano Rifiuti Speciali Non Assimilati possono, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente Regolamento e dell'articolo 10, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n° 22/97, conferire tali rifiuti al pubblico servizio di raccolta previa apposita Convenzione.

9. Rifiuti di Imballaggi:

9.1. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata esplicitamente per rifiuti di imballaggi secondari, relativamente alla frazione merceologica da conferire.

9.2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo n° 40 del D. Lgs. 22/97;
- c) mettere in atto un sistema cauzionale.

Ai fini di cui sopra gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

Articolo n° 12

DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro nell'allegata planimetria (All.A).
2. Si intendono coperti dal servizio pubblico di raccolta anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. L'utente dovrà a propria cura conferire i rifiuti negli eventuali propri contenitori posizionati lungo la strada pubblica.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, il perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta potrà essere aggiornato o modificato tramite deliberazione dell'organo competente di comune accordo con la ditta appaltatrice dei servizi di raccolta.

Articolo n° 13

**MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
DOMESTICI E ASSIMILATI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta delle frazioni merceologiche fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
2. Il servizio di raccolta viene effettuato, entro il perimetro stabilito al precedente articolo 12, comma 1, del presente Regolamento, principalmente mediante: servizio di raccolta "porta a porta", appositi contenitori stradali, eventuale isola ecologica comunale ed altre metodologie, riportate nei successivi articoli.
3. Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari, e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune e comunicate ai cittadini.
4. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività già indicati e stabiliti in gara d'appalto.
5. L'Amministrazione comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo 23, commi 1,2 e 3, del Decreto Legislativo n° 22/97.
6. Coloro che risiedano all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, ossia all'esterno del perimetro di cui all'articolo 12, comma 1, del presente Regolamento, sono tenuti a contribuire alla

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento in area pubblica soggetta al servizio.

7. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

Articolo n° 14

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti viene effettuato mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature idonee alla movimentazione dei rifiuti. La raccolta "porta a porta" consiste nel posizionamento, da parte dei cittadini utenti, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità di seguito indicate dal Comune, presso il piano terra di ogni stabile nella parte esterna della recinzione in prossimità degli accessi delle aree private alla pubblica viabilità salvo diversamente stabilito dall'ufficio tecnico comunale.

2. I rifiuti devono essere collocati nel giorno e nella fascia oraria prefissati, come specificato al precedente comma 1.

3. Per alcune tipologie dei Rifiuti Solidi Urbani il servizio potrà essere attuato su chiamata, nel qual caso sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

4. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, il proprietario dei rifiuti è tenuto a raccogliere il contenuto fuoriuscito o sparso a terra e a riposizionarlo con cura in un nuovo sacchetto approvato dal Comune. Sarà comunque compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento da tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e di cui non sia possibile rintracciare il proprietario, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo. Nel caso di rinvenimento di rifiuti sparsi sul suolo e/o abbandonati deve esserne data dai cittadini comunicazione all'Amministrazione Comunale.

5. Non possono essere raccolti i rifiuti umidi conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza ed al Comune l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite

indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.

6. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e/o sacchi, per le frazioni raccolte porta a porta con tali raccoglitori, sarà regolato dalle seguenti norme:

- a) il conferimento deve avvenire in modo separato per tipo di rifiuto, utilizzando sacchetti, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- b) i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse; i sacchi, qualora sia previsto, devono essere inseriti negli appositi contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, i quali saranno dotati di apposita chiusura antirandagismo;
- c) i sacchi e/o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore;
- d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

alla popolazione;

e) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

7. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali, nei soli casi eccezionali che lo richiedano, essi possono essere inseriti in appositi contenitori (bidoncini o bidoni), dotati di chiusura antirandagismo, di fattura e colore stabiliti dal Comune, per i quali l'utente dovrà garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori saranno distribuiti dall'Amministrazione Comunale e diverranno di proprietà dell'utente dietro pagamento. Nei casi in cui gli animali siano di proprietà privata accertata sarà ritenuto responsabile il proprietario dell'animale stesso per i danni cagionati e dovrà a propria cura e spese provvedere alla raccolta del materiale fuoriuscito dai sacchetti e riposizionarlo in idoneo contenitore, oltre a far sì che i fatti non si manifestino anche in futuro.

8. Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

9. Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione concordata con l'Amministrazione Comunale in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il Comune potrà fornire, dietro pagamento, ai condomini e/o gruppi di utenti appositi bidoni di adeguata capacità che saranno detenuti a titolo di custodia dai condomini od utenti utilizzatori in proprietà privata. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei bidoni dovranno garantire la corretta pulizia dei bidoni utilizzati, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

10. In casi particolari, per esempio vicoli stretti, o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico.

11. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dal Responsabile del Servizio Tecnico, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori e/o cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della ditta stessa, che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

12. La pulizia e la disinfezione dei contenitori, esclusi eventuali cassonetti assegnati alle ditte, sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte dal Responsabile del Servizio Tecnico nel caso quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

13. Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne, ecc.) il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le modalità indicate all'articolo successivo e con le scadenze fissate dai successivi articoli del presente Regolamento.

14. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti.

Articolo n° 15

EVENTUALE SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

1. Gli eventuali contenitori per la raccolta dei rifiuti potranno essere collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

2. L'area interessata dal contenitore potrà essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo.
3. La collocazione dei contenitori stradali deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare pedonale.
4. Al fine di consentire le operazioni di cui al precedente comma 3, gli spazi immediatamente adiacenti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
5. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere tenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale del contenitore stradale rispetto a finestre e/o porte ubicate al piano terra, ingressi di attività commerciali.
6. I contenitori per la differenziazione delle frazioni di rifiuti costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, di esercizi commerciali, dei negozi, mercati e rivendite, ambulatori medici e veterinari, case di riposo, oltre che a scuole e centri sportivi e altri.
7. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
 - c) a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
8. In caso di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche e di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti, commisurati al numero degli utenti.
9. I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere idonei allo scopo.
10. I contenitori saranno puliti periodicamente dalla ditta che effettua il servizio, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nei successivi articoli del presente Regolamento. La pulizia ed il lavaggio vanno effettuati utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Assieme ai contenitori verranno puliti e lavati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori.

Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.
11. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore disponibile.
12. In ogni caso è severamente vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.
13. I materiali, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
14. E' vietato inserire nei contenitori:
 - a) frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
 - b) sostanze liquide;
 - c) materiale acceso o non completamente spento;

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

d) materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
e) rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo n° 22/97.

15. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, spostare o danneggiare il contenitore stradale, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo n° 16

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di recupero/smaltimento. In ogni caso le operazioni di recupero (come indicate nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97) sono da preferirsi a quelle di smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso Decreto Legislativo n° 22/97) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo n° 17

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione Umida degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) potrà essere effettuata nei seguenti modi:

1) Con cassonetto stradale.

1.1. Con il cassonetto stradale con frequenza non inferiore ad una volta la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, se ritenuto opportuno, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

1.2. Ogni utenza a tal fine sarà dotata a spese dell'Amministrazione Comunale di apposito secchiello da tenersi in casa o all'esterno e comunque su area di proprietà privata, dove raccogliere temporaneamente la frazione umida prodotta nell'unità immobiliare, provvedendo al bisogno allo svuoto degli stessi. Nella tenuta di detti secchielli dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori, a tal fine ogni utente avrà l'obbligo di pulire periodicamente i secchielli dopo ogni svuotamento contribuendo il più possibile ad evitare l'insorgenza di odori sgradevoli che possano in qualche modo dare disturbo al vicinato, in osservanza delle norme igienico-sanitarie. L'utente, con la consegna, diventerà proprietario e come tale responsabile della tenuta di detto secchiello per danni, molestie ed impedimenti di qualsiasi genere che lo stesso provocasse a terzi.

1.3. I rifiuti umidi, così raccolti, saranno conferiti a cura dei proprietari negli appositi contenitori stradali, sciolti o chiusi in sacchetti di materiale completamente biodegradabile, avendo cura di non disperdere o fare fuoriuscire residui durante tale operazione. I contenitori stradali andranno subito richiusi onde evitare la fuoriuscita di odori sgradevoli ed il contatto con eventuali insetti, ed essi potranno essere dotati di apposita chiave di chiusura se l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno.

1.4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense acc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Umidi potranno essere utilizzati appositi contenitori, se ritenuto opportuno, di adeguate dimensioni, i quali saranno svuotati con le medesime modalità e frequenze previste per quelli delle utenze domestiche.

1.5. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare, mediante l'apertura dei contenitori, il controllo del materiale inserito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di compostaggio dei materiali compostabili.

1.6. La pulizia di detti contenitori andrà effettuata a cura della ditta appaltatrice detto servizio con le modalità indicate nel precedente articolo 15, con frequenza minima di 2 volte al mese.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

recuperi ambientali.

2) Con porta a porta.

2.1. Con il sistema porta a porta mediante secchiello e/o sacchetto in mater-bi completamente biodegradabile di custodia privata da posizionarsi ai sensi dell'art. 14 comma 1.

2.2. Ogni utenza sarà dotata a proprie spese di apposito secchiello da tenersi in casa o all'esterno e comunque su area di proprietà privata, dove raccogliere temporaneamente la frazione umida prodotta nell'unità immobiliare e in cui può essere inserito un apposito sacchetto in mater-bi completamente biodegradabile di colore e fattura che saranno decisi dall'Amministrazione Comunale.

2.3. I rifiuti umidi saranno posizionati, posti all'interno degli appositi secchielli, all'esterno dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 14 comma 1 previa chiusura degli eventuali sacchetti in mater-bi posti al loro interno, nelle fasce orarie e nei giorni decisi dall'Amministrazione Comunale ed in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore.

2.4. Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i rifiuti umidi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori sistemati all'interno dell'area condominiale, i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in esso contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti appositi bidoni di adeguata capacità che saranno detenuti a titolo di custodia dai condomini od utenti utilizzatori. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei bidoni dovranno garantire la corretta pulizia dei bidoni utilizzati, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

2.5. Per ogni altra specificazione a detto servizio si fa esplicito riferimento all'articolo 14 del presente Regolamento.

2.6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rendere obbligatorio l'uso del sacchetto in mater-bi da riporre all'interno del secchiello per l'umido in ogni tempo sia a scopi di maggior igiene ove se ne ravvedesse la necessità sia a scopo di adeguamento al Regolamento per l'applicazione di tariffa dei rifiuti in caso di espressa previsione di ciò in esso. In tal caso le modalità di conferimento saranno obbligatoriamente quelle previste dall'articolo 14 del presente Regolamento.

Articolo n° 18

**GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA IN ZONE PERIFERICHE E CASE
SPARSE**

1. La raccolta della frazione umida per le zone periferiche e case sparse può essere effettuata tramite compostaggio domestico (come disciplinato al successivo articolo 20), qualora l'utenza abbia la possibilità di poterlo fare (disponibilità di terreno, giardino, orto o concimaia).

2. Nel caso in cui l'utenza non praticasse il compostaggio domestico, il Comune di ilbono si servirà della metodologia di raccolta previsto nell'articolo 17 del presente Regolamento.

Articolo n° 19

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento), comprese le ramaglie, sarà raccolta con il sistema porta a porta presso l'utenza oppure mediante conferimento presso apposito centro di raccolta Comunale.

2. Ogni utenza dovrà depositare in un idoneo contenitore aperto la frazione Organica degli RSU Verde in giorni prestabiliti fissati dall'Amministrazione Comunale all'esterno della proprietà privata sul marciapiede o a bordo strada in prossimità del proprio accesso in luogo accessibile ai mezzi di raccolta e

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

comunque in posizione da evitare pericolosità alla circolazione od impedimenti alla stessa o da costituire barriera architettonica, in luogo accessibile al pubblico servizio di raccolta. La ditta effettuerà il recupero del materiale ivi depositato restituendo il contenitore utilizzato vuoto. E' fatto obbligo agli utenti di tenere sempre pulito il luogo utilizzato per il deposito a terra di detta frazione merceologica al fine di evitare il formarsi di odori molesti per terzi.

3. La raccolta della frazione verde avverrà non meno di una volta al mese da ottobre a marzo, nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata fino ad una volta la settimana da aprile a settembre, se ritenuto opportuno, per far fronte ad eventuali incrementi nella produzione di tale frazione merceologica. Una volta svuotato il contenitore deve essere riportato nella proprietà privata dell'utenza nel più breve tempo possibile a cura dell'utenza stessa e comunque entro 8 ore. Ove ciò non fosse materialmente possibile nei soli casi eccezionali e dimostrabili, in alternativa l'utente potrà conferire la frazione verde presso apposito centro di raccolta comunale.

4. I rifiuti saranno immessi nel contenitore sciolti senza sacchetti di sorte, essi dovranno essere opportunamente ridotti in volume e dimensioni onde consentire il miglior sfruttamento del contenitore medesimo, dovrà essere garantito comunque che il coperchio rimanga sempre ben chiuso in tutte le fasi di stazionamento dello stesso, badando anche durante le operazioni di riempimento che il coperchio resti aperto il minor tempo possibile onde evitare l'emanazione di odori ed il rispetto dei requisiti minimi di igiene e sanità pubbliche.

5. Tale frazione di scarto può essere conferita a cura dell'utente anche presso il centro di raccolta Comunale, tale frazione dovrà essere quella derivante dai lavori di sfalcio e manutenzione delle aree verdi e private, eseguiti direttamente dal proprietario di dette aree. E' vietato il conferimento dei rifiuti verdi prodotti da attività agricole o artigianali di servizio. Potrà essere conferita inoltre la frazione verde derivante dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche.

6. Per l'effettuazione del servizio, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere utilizzati appositi contenitori di adeguata capacità e posizionati in luoghi sorvegliati e protetti che verranno svuotati al bisogno e comunque con frequenza non inferiore a 2 volte al mese. Detti contenitori dovranno essere lavati con le modalità indicate al precedente articolo 15 con frequenza minima bimensile.

7. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo n° 20

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita all'articolo 5 del presente Regolamento). Il Comune potrà incoraggiare, anche attraverso la riduzione della tassa/tariffa rifiuti solidi urbani, la pratica del compostaggio domestico della Frazione Organica.

2. Gli utenti che possiedono un giardino o hanno comunque a disposizione un adeguato spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la Frazione Organica domestica (resti di pasti e vegetali, scarti di potature, sfalci ed altre attività di giardinaggio od orticole) e compostarla in proprio, evitando che dia luogo ad emissioni di odori molesti.

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardini, fioriere ecc.. Potrà essere consentito, a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto a livello condominiale o per più famiglie residenti medesimo

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

stabile o per famiglie con abitazioni vicine. L'effettuazione congiunta del compostaggio domestico potrà avvenire previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e secondo le modalità indicate dal Comune.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Nel centro abitato è consentito il compostaggio domestico solo attraverso l'utilizzo preferibilmente di Composter, o in alternativa di Casse di compostaggio o Cumulo. Le Concimaie possono essere utilizzate solo in zone agricole, come definite nel Piano Regolatore Generale del Comune di Ilbono.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali fabbricati posti a confine della proprietà.

7. Per il posizionamento del composter o altri sistemi di compostaggio dovrà essere garantita una distanza di almeno 10 metri dalle finestre di altri fabbricati.

8. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

9. Durante la gestione della struttura di compostaggio domestica dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata maturazione del materiale senza il formarsi di sostanze liquide in eccesso o la formazione di odori sgradevoli dovuti a troppa omogeneità dei materiali;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del Compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

10. Il Comune, in considerazione del beneficio conseguibile con la diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, provvederà ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, attraverso idonee campagne di sensibilizzazione, al fine di ridurre i costi di smaltimento della frazione Umida e Verde.

E' vietato effettuare trattamenti domestici alla frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani Umida tramite triturazione ed immissione in scarichi destinati a fognatura comunale o in acque o in terreni, anche previa decantazione ai sensi di Legge, senza espressa e specifica autorizzazione degli Enti preposti alla tutela di tali scarichi o proprietari del corpo recettore.

Articolo n° 21

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

1. La raccolta della frazione Secco Non Recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema porta a porta con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.

2. I rifiuti Secchi Non Recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti e opachi a perdere di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune e conferiti nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite.

3. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di smaltimento dei materiali secchi non recuperabili.

4. Per il conferimento della frazione Secco Non Recuperabile potranno essere utilizzati appositi

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

contenitori di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune, da utilizzarsi per contenere i sacchetti da posizionarsi in prossimità degli accessi per la raccolta porta a porta. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento.

5. Le dimensioni dei contenitori saranno apportate alle esigenze dell'utenza (domestica, condominiale). Tali contenitori possono essere previsti anche per le utenze quali pubblici esercizi, mense, bar, nonché per le ditte con forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati, per le quali l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà utilizzare opportuni cassonetti, dati in custodia al titolare o legale rappresentante della ditta stessa, come stabilito al precedente articolo 14, comma 11, del presente Regolamento.

6. L'eventuale utilizzo dei contenitori per la raccolta porta a porta comporta il relativo lavaggio e disinfezione, che andranno effettuati a cura dell'utilizzatore, con le modalità indicate al precedente articolo 14, con frequenza minima mensile.

7. Per la raccolta di alcuni tipi di Rifiuti Secchi Non Recuperabili, quali ad esempio pannolini e pannoloni, il Comune, solamente per determinate strutture ed in casi eccezionali, può prevedere degli idonei bidoni e/o contenitori stradali adibiti alla specifica raccolta di tali rifiuti, da collocarsi in punti prestabiliti, il cui svuotamento e gestione avverrà con le modalità stabilite dall'articolo 15 del presente Regolamento. La frequenza di svuotamento sarà quella stabilita per il servizio di raccolta porta a porta della frazione secca non recuperabile di cui al presente articolo, e comunque non inferiore ad una volta alla settimana. Nel caso in cui la raccolta di tali tipologie di rifiuti risultasse problematica, a seguito dell'utilizzo di tali contenitori per scarichi di rifiuti incontrollato, il Comune, qualora lo ritenesse conveniente, può dotare i contenitori di apposita chiusura, al fine di consentirne l'utilizzo solo agli utenti interessati.

8. Nel caso di utilizzo di bidoni e/o contenitori stradali di cui al precedente comma 7 i rifiuti dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo di sacchetti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

9. La pulizia e il lavaggio dei bidoni e/o contenitori di cui al comma 7, sarà effettuato dalla ditta incaricata, con cadenza minimo mensile, durante i mesi da ottobre a marzo, e minimo quindicinale da aprile a settembre, secondo le modalità indicate all'articolo 15, comma 10, del presente Regolamento.

10. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo n° 22

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE IN ZONE PERIFERICHE E CASE SPARSE

1. Per la raccolta della frazione Secco Non Recuperabile per le zone periferiche e case sparse il Comune adotterà la metodologia di raccolta più corretta per fornire il servizio all'utenza in maniera adeguata.

2. Potranno, in alternativa al sistema di raccolta porta a porta della frazione Secco Non Recuperabile di cui al precedente articolo 21, essere utilizzati dei contenitori stradali di idonea capacità e caratteristiche, da posizionarsi sulla pubblica via, muniti di eventuale chiusura a chiave al fine di consentire l'utilizzo solo agli utenti ai quali verranno assegnati.

3. La frequenza di svuotamento dei contenitori stradali di cui al precedente comma 2 dovrà essere non inferiore ad una volta alla settimana. Per i contenitori stradali verrà applicata la medesima frequenza di svuotamento di quella stabilita per il servizio di raccolta porta a porta della frazione Secco Non Recuperabile, di cui al precedente articolo 21.

4. I Rifiuti Secchi Non Recuperabili dovranno essere conferiti nei contenitori stradali di cui al

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

presente articolo contenuti nei sacchetti a perdere stabiliti dal Comune, aventi le caratteristiche descritte nel precedente articolo 21 utilizzati per la raccolta porta a porta.

5. Per la raccolta rifiuti con contenitori stradali si richiama quanto sancito dall'articolo 15 del presente Regolamento, specificando che dovranno essere lavati con frequenza minimo mensile, secondo le modalità indicate nell'articolo 15.

Articolo n° 23

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO RECUPERABILE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n° 22/97 il Comune istituisce forme di raccolta differenziata delle frazioni di Rifiuti Secchi Recuperabili, per i quali è possibile effettuare il recupero di materiali e di energia, stabilendo le relative modalità.

2. E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento o altre che verranno stabilite con apposite ordinanze sindacali.

3. La raccolta delle frazioni CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE dei rifiuti urbani (come definiti dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima mensile, secondo le modalità riportate all'articolo 14 del presente Regolamento..

4. Le frazioni secche recuperabili di cui al presente articolo possono essere conferite presso il centro di raccolta Comunale, nel caso in cui venga istituita la relativa raccolta anche presso il centro predetto.

5. L'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo n° 22/97.

Articolo n° 24

GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO

1. La frazione Secca Recuperabile del Vetro (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene raccolta con il sistema porta a porta, come stabilito al precedente articolo 23.

2. Gli utenti devono conferire i rifiuti di vetro, quali bottiglie o altri contenitori, completamente vuoti e privi di eventuali tappi ed altri materiali di rivestimento, in modo da facilitarne il recupero in appositi contenitori. Il vetro deve essere inserito sfuso, senza alcun involucro o sacchetto di contenimento.

3. Gli utenti dovranno provvedere ad effettuare il conferimento del vetro in appositi contenitori personali adibiti alla raccolta da tenersi in casa che saranno posti a cura degli stessi all'esterno della porta o cancello e comunque su marciapiede o ai limiti della sede stradale nei giorni e negli orari fissi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, badando di non creare intralcio o disturbo alla viabilità in generale sia pedonale che ciclabile e veicolare.

4. Eventuali rifiuti di vetro ingombranti (per esempio damigiane sprovviste dall'involucro di plastica o paglia, lastre di vetro) devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale. E' vietato il relativo deposito al di fuori degli appositi contenitori privati per motivi di pericolosità.

5. Gli utenti sono responsabili per qualsiasi danno causato dal posizionamento pericoloso dei contenitori di proprietà nonché dalla fuoriuscita di materiale di vetro dai propri contenitori. Essi hanno l'obbligo di ritirare detti contenitori dalla sede pubblica per riporli in area di proprietà privata il più presto possibile una volta avvenuta la raccolta.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

7. La frequenza di raccolta verrà determinata dall'Amministrazione Comunale a seconda delle necessità, comunque con frequenza minima quindicinale.

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo n° 25

GESTIONE DELLA FRAZIONE LATTINE

1. La frazione Secca Recuperabile costituita da lattine (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) sarà raccolta unitamente al vetro mediante il sistema porta a porta, come stabilito al precedente articolo 23.
2. Gli utenti devono conferire le lattine di alluminio (contrassegnate col simbolo AL), completamente vuoti e privi di eventuali materiali di rivestimento, in modo da facilitarne il recupero in appositi contenitori. Le lattine devono essere inserite sfuse, senza alcun involucro o sacchetto di contenimento.
3. Gli utenti dovranno provvedere ad effettuare il conferimento delle lattine in appositi contenitori personali adibiti alla raccolta da tenersi in casa che saranno posti a cura degli stessi all'esterno della porta o cancello e comunque su marciapiede o ai limiti della sede stradale nei giorni e negli orari fissi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, badando di non creare intralcio o disturbo alla viabilità in generale sia pedonale che ciclabile e veicolare.
4. Le lattine unitamente al vetro possono altresì essere conferite presso apposito centro di raccolta Comunale quando istituito. E' vietato il relativo deposito al di fuori degli appositi contenitori privati.
5. Gli utenti sono responsabili per qualsiasi danno causato dal posizionamento pericoloso dei Contenitori di proprietà nonché dalla fuoriuscita di materiale di alluminio dai propri contenitori. Essi hanno l'obbligo di ritirare detti contenitori dalla sede pubblica per riporli in area di proprietà privata il più presto possibile una volta avvenuta la raccolta.
7. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.
8. La frequenza di raccolta verrà determinata dall'Amministrazione Comunale a seconda delle necessità, comunque con frequenza minima mensile.

Articolo n° 26

GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA

1. La frazione Secca Recuperabile della Plastica (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene raccolta mediante il sistema "porta a porta", come stabilito al precedente articolo 23.
2. Gli utenti devono conferire i rifiuti di plastica contrassegnati dai simboli PET, PVC e PE, quali:
 - bottiglie di acqua minerale e bibite;
 - flaconi di prodotti per il lavaggio della biancheria;
 - flaconi di prodotti per la pulizia della casa; contenitori di prodotti per l'igiene della persona;e altri contenitori, oltre quelli indicati precedentemente, solo a seguito di specifica ordinanza sindacale, completamente vuoti e privi di eventuali tappi ed altri materiali di rivestimento, in modo da facilitarne il recupero in appositi contenitori. La plastica deve essere inserita sfusa e schiacciata se possibile, senza alcun involucro o sacchetto di contenimento.
3. Non possono essere inseriti dei predetti contenitori rifiuti in plastica diversi da quelli elencati precedentemente nel presente articolo (per esempio stoviglie in plastica, vasetti dello yogurt, contenitori per caffè e succhi di frutta, nailon, contenitori con simboli T o F, cassette, sacchetti in plastica).
4. Gli utenti dovranno provvedere ad effettuare il conferimento della plastica in appositi contenitori personali adibiti alla raccolta da tenersi in casa che saranno posti a cura degli stessi all'esterno della porta o cancello e comunque su marciapiede o ai limiti della sede stradale nei giorni e negli orari fissi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, badando di non creare intralcio o disturbo alla viabilità in generale sia pedonale che ciclabile e veicolare.

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

5. E' vietato il relativo deposito al di fuori degli appositi contenitori privati per motivi di pericolosità.
6. Gli utenti sono responsabili per qualsiasi danno causato dal posizionamento pericoloso dei contenitori di proprietà nonché dalla fuoriuscita di materiale di plastica dai propri contenitori. Essi hanno l'obbligo di ritirare detti contenitori dalla sede pubblica per riporli in area di proprietà privata il più presto possibile una volta avvenuta la raccolta.
7. Detta tipologia di rifiuti può essere conferita presso apposito centro di raccolta comunale in contenitori a ciò adibiti, non appena istituiti.
8. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.
9. La frequenza di raccolta verrà determinata dall'Amministrazione Comunale a seconda delle necessità, comunque con frequenza minima quindicinale.

Articolo n° 27

GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

1. La raccolta della frazione Carta (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema porta a porta con frequenza minima settimanale.
2. I rifiuti cartacei vanno conferiti sfusi, senza involucri (sacchi di nylon), legati oppure collocati in scatole di cartone, che saranno anch'esse raccolte dalla ditta incaricata. Il materiale cartaceo dovrà essere conferito nei giorni e negli orari prestabiliti, secondo le modalità riportate all'articolo 14 del presente Regolamento.
3. Per le utenze con forte produzione di Carta, possono essere messi a disposizione appositi contenitori e/o cassonetti, secondo quanto disposto dal citato articolo 14, commi 11, del presente Regolamento.
4. Gli utenti devono conferire al servizio di raccolta carta porta a porta rifiuti quali giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, sacchetti di carta puliti, imballaggi di cartone, scatole, scatoloni. Gli imballaggi di cartone vanno ridotti di volume, aprendoli e ripiegandoli.
5. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale conferito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di trattamento/riciclaggio di materiale cartaceo.
6. L'Amministrazione Comunale potrà decidere di integrare il sistema di raccolta porta a porta, o sostituirlo, con il posizionamento sul territorio di appositi contenitori stradali di adeguata capacità. Il relativo svuotamento dovrà avvenire con frequenza minima quindicinale. Per la raccolta rifiuti con contenitori stradali si richiama quanto sancito dall'articolo 15 del presente Regolamento, specificando che dovranno essere lavati con frequenza minima annuale, secondo le modalità indicate nell'articolo 15 citato.
7. Il Comune determinerà le modalità di raccolta tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, al fine di garantire una corretta gestione della frazione Carta di cui al presente articolo, contenendo i costi del relativo servizio a carico della collettività.
8. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

Articolo n° 28

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Il Comune effettua la raccolta di Pile e Farmaci scaduti di produzione Urbana tramite idonei contenitori stradali, distinti per tipologia di rifiuto, benché tali frazioni merceologiche rientrino talvolta anche in classificazioni non pericolose.
2. I contenitori saranno posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale vicino i punti di vendita dei suddetti materiali quali tabaccherie, farmacie, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, di foto-ottica, ambulatori, ecc.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

3. I rifiuti di cui al presente articolo devono essere inseriti negli appositi contenitori sfusi, senza sacchetti di contenimento.
4. Nei contenitori adibiti alla raccolta delle pile e in quelli adibiti alla raccolta dei farmaci scaduti non possono essere inseriti altri materiali, anche se pericolosi.
5. Per la raccolta rifiuti con contenitori stradali si richiama quanto sancito dall'articolo 15 del presente Regolamento, specificando che dovranno essere lavati con frequenza minima semestrale, secondo le modalità indicate nell'articolo 15 citato. La frequenza di raccolta verrà determinata dall'amministrazione Comunale a seconda delle necessità.
6. I rifiuti infiammabili, tossici ed etichettati T o F, quali ad esempio colle, disotturatore per tubatura, solventi, alcool, smacchiatori, bombolette spray, trielina, alcuni detergenti, insetticidi dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta comunale, di cui al successivo articolo 30, dove saranno presenti idonei raccoglitori, oppure a ditte private all'uopo autorizzate a cura degli utenti. In caso di necessità la raccolta presso l'isola ecologica comunale potrà essere integrata attraverso il posizionamento sul territorio comunale di appositi contenitori stradali, che saranno gestiti secondo le modalità previste ai commi precedenti del presente articolo.
7. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo n° 29

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1. La raccolta della frazione ingombranti dei Rifiuti Urbani Domestici** (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema porta a porta su chiamata con frequenza minima quindicinale.
2. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n° 22/97. In caso contrario, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Il Comune può prevedere, per alcune tipologie di rifiuti, il pagamento di un rimborso spese per la bonifica e/o lo smaltimento dei beni durevoli conferiti.
3. Fino all'entrata in vigore di nuove definizioni, i beni durevoli per i quali si applica il precedente comma 2 sono individuati in:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
4. I rifiuti Ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta nè devono essere abbandonati sulle strade, nei campi, nei fiumi o fossati o comunque sul suolo, sottosuolo o acque superficiali.
5. Non possono essere conferiti con questo sistema i rifiuti di Imballaggi terziari e secondari di qualsiasi natura e provenienza, salvo che per espressa Convenzione con l'Amministrazione Comunale.
6. I conferitori al presente sistema di raccolta dovranno fornire il proprio nominativo che sarà inserito in apposito elenco informatico al fine di effettuare tutti i controlli necessari. Qualora si evidenziasse una particolare attività di conferimento decisamente superiore alla media di alcune persone, queste saranno estromesse dal servizio a semplice discrezione dell'Amministrazione Comunale, che potrà richiedere per la continuità del servizio il convenzionamento dei cittadini in questione

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo n° 30

ISOLE ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

1. Le isole ecologiche o centri di raccolta comunali dovranno essere gestite secondo le modalità che verranno stabilite con apposito Regolamento Comunale. Il Regolamento dovrà riportare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, nonché le relative modalità di conferimento.
2. Il Regolamento Comunale di funzionamento di dette strutture non dovrà essere in contrasto con le metodologie di raccolte disciplinate dal presente Regolamento.
3. Dette strutture durante l'orario di apertura dovranno essere controllate da personale autorizzato, che garantirà il corretto conferimento dei rifiuti.
4. In particolare presso esse potranno essere conferiti i Rifiuti raccolti mediante servizio di raccolta con contenitori stradali o porta a porta (escluse le frazioni Umida e Secco non Recuperabile), oltre ad altre frazioni di rifiuti, quali ad esempio rifiuti ingombranti, frazione verde, oli esausti, accumulatori esausti, provenienti da civili abitazioni rientranti fra i rifiuti Urbani Domestici (come definiti dall'articolo 5 del presente Regolamento).
5. Le ditte ed imprese, comprese le aziende agricole, non possono in nessun caso conferire presso l'isola ecologica comunale i rifiuti derivanti dalla propria attività, classificati come rifiuti speciali sia per tipologie assimilabili sia per tipologie non assimilabili. Tali ditte non potranno conferire altresì rifiuti di imballaggi terziari (pallets, polistirolo, scatoloni in cartone o legno, regge metalliche e altro). Gli imballaggi secondari e primari non potranno essere conferiti in queste strutture pubbliche se non in raccolta differenziata, ove la stessa venga attivata per ciascuna relativa tipologia di materiale, e comunque dovrà essere opportunamente separata a cura delle ditte medesime e conferita merceologicamente priva di impurità negli appositi contenitori che il Comune ha la facoltà di posizionare.
6. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica o centro di raccolta comunale di rifiuti per i quali non è istituita la relativa raccolta, oppure risultino al momento di conferimento già pieni i relativi contenitori. E' altresì vietato depositare a terra nelle immediate vicinanze qualsiasi tipologia di rifiuto sia negli orari di apertura che negli orari di chiusura.
7. Per i Rifiuti Urbani Pericolosi, per i quali è istituita la relativa raccolta, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti utili a garantire la salvaguardia dell'ambiente da eventuali inquinamenti.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare ulteriori isole ecologiche o centri di raccolta comunali, controllate da personale autorizzato.
9. La dislocazione di dette infrastrutture, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

Articolo n° 31

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo n° 32

ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO

1. Fatto salvo il divieto stabilito da ordinanze per evitare il pericolo di incendi in determinati periodi dell'anno, è possibile bruciare all'aperto i rifiuti composti da materiale vegetale proveniente dalla

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, solo se opportunamente disseccati e posti a distanza di almeno 100 metri da case ed edifici, anche singoli, e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.

2. Devono comunque essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e quant'altro previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare evitare di bruciare a lungo ed in condizioni meteo-climatiche sfavorevoli per la dispersione dei fumi negli strati più alti dell'atmosfera (es: inversione termica ore notturne e mattutine, nebbia, assenza di brezza ... ecc.).

3. In deroga al punto 1. è sempre possibile l'uso di fuochi su barbecue alimentari a legna o carbonella, per la cottura di cibi, purché siano disposti in modo da non arrecare molestie al vicinato.

Articolo n° 33

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri Enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

2. La collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente potrà avvenire solo se non in contrasto con la normativa vigente in materia di raccolta di Rifiuti, anche per quanto riguarda i mezzi e le metodologie di raccolta.

3. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo n° 34

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente dovrà essere data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, al fine di rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo n° 35

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- Rifiuti Urbani Esterni, come definiti al precedente articolo 5;
- Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definitivi al precedente articolo 5.

Articolo n° 36

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei RIFIUTI URBANI ESTERNI viene effettuato entro il perimetro di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia é a carico del concessionario.

2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Comunale.

3. Il servizio di spazzamento deve avvenire in modo da assicurare la perfetta pulizia del suolo, asportando rifiuti, detriti, fogliame, polvere, rottami e simili. La pulizia può essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati. Nell'effettuare il servizio di spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici eventualmente impiegati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.

4. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Articolo n° 37

CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico Potranno essere installati e gestiti appositi contenitori portarifiuti.
2. E' proibito gettare nei contenitori portarifiuti di cui al precedente comma Rifiuti Urbani Domestici, Assimilati, Pericolosi e simili.
3. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo n° 38

PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi o punti di vendita, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, dopo avere ridotto al minimo il volume degli eventuali imballi, separando la frazione secca da quella umida.
2. Non potranno essere inseriti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati i rifiuti di carta, cartoni, cassette in legno o plastica, che dovranno essere smaltiti a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, presso centri o ditte autorizzate oppure in subordine in zone o contenitori indicati dall'Amministrazione Comunale.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Articolo n° 39

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.S.U. Interni.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; é altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride.
4. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
5. Nel caso che l'area circostante un esercizio pubblico risultasse costantemente imbrattata di rifiuti riconducibili inequivocabilmente allo scorretto comportamento dei clienti dell'esercizio stesso, il gestore è obbligato a provvedere direttamente alla pulizia dell'area circostante il proprio locale per la superficie

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

interessata dal fenomeno.

6. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con spesa a carico degli inadempimenti.

Articolo n° 40

**AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dopo l'uso a cura degli occupanti.
2. I rifiuti prodotti e raccolti dai soggetti di cui al precedente comma devono essere conferiti secondo le modalità previste per gli RSU Interni.
3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Durante la manifestazione l'area dovrà essere mantenuta pulita a cura degli organizzatori, con conferimento dei rifiuti prodotti negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Tali rifiuti saranno poi raccolti dal servizio pubblico.
4. L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Articolo n° 41

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e materiali, deve provvedere affinché le aree utilizzate rimangano pulite. In ogni caso alla fine delle operazioni deve accertarsi delle condizioni dell'area ed effettuare tutte le operazioni di raccolta, lavaggi, spazzatura al fine di ripristinare la pulizia della stessa.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al comma precedente.
3. In caso di inadempienza recidiva di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata a cura degli addetti al servizio di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto merci e materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso e, in tal caso intervenire per rimuoverli. Tale obbligo vale anche per le trattrici agricole, nel caso in cui perdano zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno e per i cantieri edili o di scavo in generale.

Articolo n° 42

**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

1. NELLE ZONE URBANE: I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni contermini adiacenti le aree urbane, recintati e non, devono essere tenuti in ordine e puliti anche dalla vegetazione bassa infestante (erbacce) a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari qualora l'incuria e/o lo stato di abbandono non temporaneo su di essi, anche da parte di terzi, di materiali di scarto seppure inerti, siano tali da:

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

- costituire siti favorevoli all'insediamento ed alla proliferazione di animali potenzialmente dannosi e/o pericolosi per l'uomo quali topi, nutrie, zanzare, serpi, cani randagi ...ecc;

oppure:

- nascondere insidie per incauti visitatori (es: bambini), se trattasi di aree non ben recintate.

2. **NELLE ZONE RURALI:** Tutti i terreni non edificati qualunque ne sia la destinazione o l'uso devono essere conservati liberi da materiali di scavo in modo da non deturpare l'ambiente, da parte dei conduttori o proprietari. Il deposito su di essi di materiali di scarto vegetale od organico (es: letame, scarti di frutta o verdura ...ecc.) e l'uso in agricoltura deve essere particolarmente attento onde evitare la penetrazione profonda di percolati nei terreni o l'inquinamento delle acque di superficie (fossi) costruendo i necessari canali di scolo o di altre semplici opere idonee allo scopo.

3. Il Sindaco potrà disporre tramite apposita ordinanza il ripristino dei luoghi in oggetto ove sussistano motivi sanitari, igienico ambientali..

Articolo n° 43

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i Pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura dell'Ente gestore della rete fognaria.

2. E' vietato introdurre rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura negli stessi.

3. I frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteorologiche.

Articolo n° 44

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo n° 45

SGOMBERO NEVE

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Articolo n° 46

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

1. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di spalare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola é finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici é fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo n° 47

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

pubblico, comprese le aree verdi pubbliche e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti come frazione umida dei rifiuti.

Articolo n° 48

ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o/e il Comando di Polizia Municipale, provvederanno ad identificare il responsabile dello scarico, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. Nei casi di cui al precedente comma si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 58 del presente Regolamento.

Articolo n° 49

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli ecc.).

Articolo n° 50

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo n° 51

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti per lo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Articolo n° 52

PARCHI NATURALI E AREE DI SOSTA TURISTICA

1. I parchi naturali e le aree di visita, passeggiata e di sosta turistica saranno dotate di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.
2. Tali aree saranno tenute pulite dai fruitori o dai gestori nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e da quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

3. Nel caso non fossero presenti i contenitori per la raccolta differenziata, i visitatori e turisti sono tenuti ad asportare i rifiuti eventualmente prodotti.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo n° 53

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono rifiuti urbani i RIFIUTI CIMITERIALI provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come definiti al precedente articolo 5 del presente Regolamento, diversi dai rifiuti classificati come Verde, Esterni e Assimilati.
2. Per tali rifiuti si demanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 “Regolamento di polizia mortuaria”, alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.
3. I rifiuti prodotti all’interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti in cassonetti/bidoni per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all’interno o all’esterno del cimitero. Rientrano fra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di soste, degli uffici e delle strutture annessi.
5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati, stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile, muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno al cimitero. Rientrano tra essi in particolare:
 - a) resti non metallici del feretro ed avanzi di indumenti che devono essere, dopo opportuna disinfezione e riduzione volumetrica, trasportati ad idoneo impianto di incenerimento o smaltiti come Rifiuti Urbani, previa certificazione del responsabile sanitario del cimitero che non sono infetti;
 - b) resti metallici, come per esempio zinco, residui piombosi e simili, potranno, dopo opportuna bonifica e disinfezione, essere recuperati tramite rottamazione;
 - c) i materiali lapidei, che devono essere smaltiti come rifiuti inerti, tramite frantumazione e recupero o, in alternativa, tramite conferimento in discarica per inerti.

Articolo n° 54

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I proprietari di un veicolo a motore o di un rimorchio, ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo n. 22/1997, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al precedente comma 1 del presente articolo, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti dal Comune e non reclamati dai proprietari sono conferiti

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure della normativa in materia.

Articolo n° 55

RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

1. Sono rifiuti inerti i rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo, classificati come rifiuti “non” pericolosi.
2. Il conferimento dei rifiuti inerti deve avvenire presso discariche di II categoria di tipo A, autorizzate, oppure essere recuperati, previa frantumazione presso impianto autorizzato.
3. Gli inerti possono essere conferiti al servizio pubblico, solo se appositamente istituito, in modiche quantità e solo nel caso in cui provengano da piccole manutenzioni eseguite direttamente dal produttore dei rifiuti presso la propria abitazione o proprietà. Le ditte od imprese edili non possono in nessun caso conferire al servizio pubblico i rifiuti inerti derivanti dalla propria attività, anche nel caso in cui eseguano piccole manutenzioni, con scarsa produzione di rifiuti, presso le abitazioni dei propri clienti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo n° 56

PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA E RIDUZIONI

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come definiti dal presente Regolamento, si applicano:
 - le norme di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU);
 - Le norme del Regolamento per l'applicazione della TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
2. Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, la TARSU dovrà essere sostituita dalla tariffa di Igiene Ambientale (TIA) , che dovrà essere determinata secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 49, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa in vigore.
3. Ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.lgs 507/1993, ai contribuenti che non viene fornito il servizio di raccolta porta a porta, si applicano le riduzioni del tributo dovuto di cui all'art. 3 comma 3 del regolamento per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
4. Ai contribuenti che viene dato un servizio di raccolta porta a porta ridotto, intendendosi tale un servizio inferiore al servizio reso obbligatoriamente nel perimetro di raccolta ordinario, spetta una riduzione del 30% del tributo dovuto;
5. Ai contribuenti che viene fornito il servizio di raccolta porta a porta, anche se ridotto, non spetta richiedere l'applicazione delle riduzioni previste dal comma 3.
6. Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni previste dal comma 3 e 4 del presente articolo, il contribuente dovrà ottenere, per presentarla all'ufficio tributi, apposita certificazione motivata dell'ufficio tecnico comunale che dà diritto alla riduzione pena inapplicabilità delle riduzioni; la riduzione spetta fino a disposizione scritta contraria anche in forma di Determinazione pubblicata nei modi di legge od attraverso il sito del Comune di Ilbono www.comune.ilbono.og.it o della Provincia Ogliastro www.provincia.ogliastra.it.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n° 57

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'articolo 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa provvede la Provincia nel cui territorio é stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali é competente il Comune.
3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL. ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo n° 58

CONTROLLI E VIGILANZA

1. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle norme del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. In caso di abbandono e scarico abusivo di rifiuti, il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante apposita ditta.
3. Qualora per motivi di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica e/o per ragioni di sicurezza e decoro dell'area pubblica i rifiuti abbandonati debbano essere rimossi immediatamente da parte del servizio pubblico di raccolta, le spese verranno poste a carico del responsabile dello scarico abusivo.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono e dello scarico abusivo di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo n° 59

ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Articolo n° 60

DIVIETI

1. E' vietato l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato scaricare i rifiuti nei laghi, nei fiumi e nei fossati.
3. E' vietata ogni forma di rovistamento "non autorizzata" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale ovvero presso le isole ecologiche comunali.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

4. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta.
5. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti.
6. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
9. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.
10. E' vietato inserire negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello del secco non riciclabile dei materiali estranei.
11. E' vietato l'utilizzo, per la raccolta dei rifiuti umidi, di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
12. E' vietato conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel presente Regolamento e dal servizio di raccolta.
13. Ai condomini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori stradali di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, é vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli per cui sono predisposti, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
14. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani .
15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani al servizio di raccolta pubblico.
16. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spargimento di olio e simili.
17. E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
18. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta.

Articolo n° 61

VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI - SANZIONI

1. Le violazioni dei divieti e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Municipale e le sanzioni da applicare sono stabilite dai commi che seguono.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale e/o regionale vigenti, per l'inosservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui ai commi che seguono.
3. L'inosservanza dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 e dei punti 14, 15 e 18 (nel caso di conferimento presso l'isola ecologica di rifiuti pericolosi) dell'art. 60 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 (centocinquanta) a €. 1.500,00 (millecinquecento) oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione medesima.
4. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 7, 29, 38, 39, 40, 41, 42 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 (cento) a €. 1.000,00 (mille), oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione medesima.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

5. L'inosservanza dei punti dal n. 3 al n. 13 e 16,17 e 18 dell'art. 60 (per il conferimento di rifiuti non pericolosi presso eventuale isola ecologica) sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 (venticinque) a €. 200,00 (centocinquanta).
6. Dalle violazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 60, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione ed il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
7. Per la violazione di cui al punto 13 dell'articolo 60 del presente regolamento, verrà erogata sanzione in solido ai residenti del condominio ed esercizi commerciali cui è stato dato in affidamento il contenitore per la raccolta dei rifiuti.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 (venticinque), oltre all'obbligo della cessazione immediata della violazione medesima.
9. Nel caso di mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Sindaco ordina d'ufficio l'esecuzione dei lavori a spese degli interessati.
10. L'inosservanza di altre disposizioni regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 (cento).
11. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni Amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo 1° della Legge 24/11/1981, n. 689.
12. Tutte le sanzioni contenute nel presente articolo possono essere ridotte di 1/3 (un terzo) del minimo, solamente per colui che commette la violazione per la prima volta e ne faccia espressa richiesta al Responsabile del Servizio Tecnico motivando adeguatamente la richiesta di riduzione della sanzione. Nel caso di un soggetto recidivo previa diffida oltre ad applicare le sanzioni previste dal presente regolamento il responsabile del Servizio Tecnico si riserva la facoltà di provvedere per la messa in atto di qualsiasi altro strumento repressivo, compresa la revoca di proprie concessioni od autorizzazioni di qualunque genere rilasciate al medesimo soggetto recidivo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo n° 62

**OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale, la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale del 13 Dicembre 1984, nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

Articolo n° 63

RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Si demanda alla Polizia Municipale il compito di far rispettare il presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo n° 64

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01-01-2010. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.